



Trento, 27 gennaio 2017

Prot. n. 106/2017

A Tutti gli Iscritti

all'Albo ed Elenco Speciale

dell'Ordine dei Dottori commercialisti

e degli Esperti contabili

di Trento e di Rovereto

Oggetto: Incompatibilità – verifica periodica obbligatoria in capo agli Ordini territoriali

Care Colleghe, Cari Colleghi,

l'art. 12 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 139/2005 prevede, tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine territoriale, la verifica periodica, almeno una volta l'anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti.

Detta verifica, almeno periodicamente, deve essere condotta chiedendo agli iscritti di autocertificare la propria situazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Quest'anno, oltre alle dichiarazioni relative alla mancanza di condanne penali o disciplinari definitive e alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile previste dall'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, chiediamo vengano comunicati anche i dati della PEC¹ e dell'assicurazione professionale obbligatoria².

Dopo aver attentamente esaminato la documentazione in materia di incompatibilità, reperibile nell'area dedicata predisposta sul sito dell'Ordine, al link

¹) Con Decreto 19.3.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico è stata avviata la realizzazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Il nostro Ordine ha provveduto, nel corso del 2013, ad effettuare per via telematica il primo trasferimento massivo degli elenchi PEC detenuti in attuazione del DL 185/2005. L'Ordine deve, con cadenza giornaliera, comunicare all'INI-PEC le variazioni relative ai soggetti già presenti nell'Indice e i nominativi dei nuovi professionisti iscritti.

²) La Legge 11.9.2011 n. 148 e il decreto attuativo DPR 7.8.2012 n. 137 hanno regolamentato la riforma degli ordinamenti professionali, disponendo l'obbligo per il professionista di: "1. *Stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*

3. *Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto*".



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto*

<http://www.odctrento.it/incompatibilita/>, invitiamo a consegnare alla Segreteria dell'Ordine, anche tramite PEC, **entro e non oltre il 28 febbraio 2017**, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, predisposta su carta intestata sulla base del facsimile allegato, completa in ogni sua parte, firmata e corredata della copia di un documento d'identità in corso di validità e dell'informativa sulla privacy.

Chiediamo la massima collaborazione da parte dei colleghi al fine di rendere l'attività di verifica più rapida ed efficace possibile, ricordando che la stessa è svolta non solo in adempimento di un obbligo, ma anche a tutela del percorso previdenziale di ciascun iscritto.

Comunichiamo che sono tuttora vigenti le note interpretative emanate dal Consiglio Nazionale l'1 marzo 2012, di cui trovate copia sul sito del nostro Ordine insieme ai Pronto Ordine pubblicati dal Consiglio Nazionale in risposta a quesiti sull'incompatibilità.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Pasquale Mazza